

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 13/05/1997

n. 4171

Classificazioni: COMUNIONE TACITA FAMILIARE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Vincenzo	TREZZA	Presidente
"	Paolino	DELL'ANNO	Consigliere
"	Rosario	DE JULIO	"
"	Giovanni	MAZZARELLA	"
"	Federico	ROSELLI	Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

D'UVA CARMINE, elettivamente domiciliato in POMEZIA VIA ROMA 122 presso l'avvocato GIACINTO BUFO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

DI MARIA NINA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE G. CESARE 223, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DE LUCA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO PIETROSANTI, giusta delega in atti;

Controricorrente

avverso la sentenza n. 208-93 del Tribunale di LATINA, depositata il 13-12-93 R.G.N. 1877-92;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08-01-97 dal Relatore Consigliere Dott. Federico ROSELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Filippo IORIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Svolgimento del processo

Con ricorso del 12 giugno 1989 al Pretore di Latina, Nina Di Maria esponeva di avere, attraverso il lavoro prestato insieme al marito Carmine D'Uva, trasformato un fondo rustico intestato al medesimo, realizzandovi un vigneto ed un edificio adibito in parte ad abitazione ed in parte ad esercizio per il commercio di generi alimentari, nel quale ella stessa aveva lavorato.

Affermando essere intervenuta la separazione personale dei coniugi, la ricorrente chiedeva la condanna del D'Uva al pagamento della somma corrispondente alla propria quota di partecipazione alla comunione ed all'impresa familiare.

Ella aggiungeva di avere già adito, con citazione del 12 luglio 1978, il Tribunale della stessa città, il quale però aveva dichiarato la propria incompetenza, a favore del pretore del lavoro.

Costitutosi il convenuto, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 14 novembre 1991, confermata con sentenza del 13 novembre 1993 dal Tribunale, il quale rigettava l'eccezione di prescrizione del credito in questione, tempestivamente sollevata dal convenuto - attuale appellante: infatti il credito era stato esercitato con l'azione giudiziaria proposta davanti al Tribunale, incompetente per materia, nel 1978 e dotata di efficacia interruttiva ai sensi dell'art. 2934, primo comma, cod. civ..

Quanto al merito, il Collegio d'appello, accertato che il matrimonio era avvenuto nel 1994 e la separazione nel 1978, riteneva sufficientemente provato che fino all'entrata in vigore dell'art. 230 bis cod. civ., introdotto con l'art. 89 l. 19 maggio 1975 n. 151, vale a dire durante la vigenza dell'art. 2140 cod. civ., l'apporto di lavoro continuativo della moglie sul fondo rustico, insieme alla comunione di tetto e di mensa ed alla confluenza dei guadagni di entrambi i coniugi in un patrimonio unico, aveva dato luogo ad una comunione tacita familiare.

Quanto al periodo successivo, ossia quello compreso fra il 1975 ed il 1978, si era avuta un'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cit..

Esattamente, infine, l'ammontare del credito, sorto a favore della Di Maria a seguito della separazione e della connessa cessazione dell'impresa, era stato determinato dal consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il D'Uva.

Resiste la Di Maria con controricorso. Memorie utrinque.

Diritto

Motivi della decisione

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 230 bis e 2140 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Egli sostiene che alle vicende per cui è causa debbono applicarsi, per il periodo precedente l'entrata in vigore dell'art. 230 bis cit. (introdotto dall'art. 89 l. 19 maggio 1975 n. 151), l'art. 2140 cit. e, per il periodo successivo, lo stesso art. 230 bis.

Avrebbe perciò errato il Tribunale nell'applicare, sostanzialmente, quest'ultimo articolo anche per il periodo precedente la sua entrata in vigore.

Soltanto esso infatti, e non anche l'art. 2140, permette di ravvisare un'impresa familiare sulla base di un semplice presupposto di fatto, dato dalla prestazione continuativa di lavoro da parte di uno dei componenti la famiglia. L'art. 240 richiedeva, al contrario, una manifestazione di volontà negoziale diretta alla costituzione della comunione tacita familiare. Sempre secondo il ricorrente, in difetto della prova di detta manifestazione di volontà, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere l'avvenuta costituzione della comunione del periodo di vigenza dello stesso art. 2140.

La sentenza qui impugnata sarebbe poi priva di motivazione in ordine alle diverse componenti il credito vantata dall'attuale resistente.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di ultrapetizione (art. 112 cod. proc. civ.), che sarebbe dato dall'aver chiesto l'attrice soltanto lo scioglimento della comunione ed il pagamento degli eventuali conguagli e dall'aver i giudici di merito attribuito crediti provenienti anche da non bene specificate prestazioni di lavoro subordinato o da rapporti associativi o da indebito di cui all'art. 2033 cod. civ..

I due motivi, da esaminare insieme per ragioni di connessione, sono privi di fondamento.

Il Tribunale ha esattamente distinto, quanto ai periodi in cui l'attuale resistente prestò le proprie opere nell'impresa agricola gestita in comune col marito, attuale ricorrente., il periodo di vigenza dell'art. 230 bis cod. civ..

Quanto al primo periodo, esso ha accertato, sulla base delle prove testimoniali acquisite, la concreta ricorrenza di tutti gli elementi della comunione tacita familiare e precisamente la comunione di tetto e di mensa dei coniugi partecipanti, la comunanza degli utili e delle perdite,

percepiti o sopportate secondo i bisogni di ciascuno e non secondo quote prestabilite, il conferimento di beni oppure attività lavorative da parte di entrambi i coniugi.

Quanto al modo di costituzione della comunione, non è dubbia la necessità di una volontà contrattuale di tutti i partecipanti, che però, come ammette lo stesso ricorrente, può essere manifestata attraverso un comportamento concludente (Cass. 12 marzo 1984 n. 1696, 3 luglio 1991 n. 7272) e non richiede uno specifico atto di conferimento di beni patrimoniali, essendo sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa in comune (Cass. 22 gennaio 1957 n. 234), idonea di per sé anche all'espressione della volontà negoziale indirizzata al compartecipe.

A questi principi si è attenuto il Tribunale, il quale ha accertato, con valutazione delle risultanze istruttorie incensurabile in questa sede di legittimità, che la moglie aveva svolto insieme al marito e durante la convivenza attività domestica, oltreché commerciale seppure in misura minore.

Nè sussiste il vizio di ultrapetizione lamentato dal ricorrente giacché nella sentenza si dice espressamente che il credito accertato a favore dell'appellata non si riferisce a rapporti estranei alla comunione familiare, come quelli di lavoro subordinato o societario (pag. 14).

Va aggiunto che l'attività lavorativa conferita in comunione può anche essere in parte estranea a quella agricola (Cass. 30 novembre 1978 n. 5662, 12 marzo 1984 n. 1696, 11 maggio 1987 n. 4324) e perciò bene il Tribunale ha tenuto conto del lavoro della moglie in un esercizio commerciale costruito nello stesso edificio agricolo.

Infine non è fondata la doglianza di omessa motivazione circa le diverse componenti del credito, poiché in proposito il Tribunale si è richiamato alle esaurienti e dettagliate risultanze della consulente tecnica.

Con il terzo motivo il ricorrente afferma l'omessa motivazione (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) circa il rigetto di una istanza di interrogatorio dell'attrice e di prova testimoniale si circostanze concernenti la realizzazione di un vigneto solo da parte del marito, ossia senza la collaborazione della moglie, e la separazione di fatto dei coniugi, avvenuta già nel 1975.

Ma la censura è infondata poiché, dopo la completa e diligente istruttoria già svolta e dopo la consulenza tecnica di primo grado, il Tribunale ha giustificato diffusamente i propri convincimenti, così implicitamente rigettando altre istanze intese all'acquisizione di mezzi istruttori ormai ritenuti inutili.

In conclusione il ricorso dev'essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in lire 57.000, oltre a lire duemilioni per onorario.

Così deciso in Roma l'8 gennaio 1997.

Note

Utente: univd0439 UNIV.DI BERGAMO

www.iusexplorer.it - 12.09.2015